

REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/91 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾,

considerando che, per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1992;

considerando che è necessario garantire in particolare l'accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine in modo da permettere a questi ultimi un accesso progressivo al beneficio di tale regime; che, ciò premesso, è opportuno ampliare tali possibilità di accesso aumentando la parte riservata a questi ultimi operatori; che tuttavia, per accertarsi della serietà della loro attività, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingente previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1992 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1992 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento, si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

3. Nell'ambito del volume contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume contingente di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti:

a) la prima ammonta all'80 %, ossia a 42 400 tonnellate e viene ripartita tra gli importatori che possono provare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.